



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

I TERMINI DI SOSPENSIONE PREVISTI DALL'ART. 68 DEL D.L. N. 18 DEL 2020 RIGUARDANO LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E VERSAMENTO

Sentenza del giorno 24 giugno 2025, n. 4722 del 2025 (dep. 30/06/2025) –
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Maccarone Antonio (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Petrucci Luigi (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 19)

- 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini - Periodo emergenziale (Covid) - Applicabilità – Interpretazione estensiva - Sussistenza

Massima

In tema di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, l'art. 68 del D.L. 18 del 2020, sulla base di un'interpretazione sistematica, tenuto conto dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2024, comporta (per un corrispondente periodo di tempo) - relativamente alle stesse entrate - la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio enunciato è applicabile in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Rif. normativi

Art. 68 D.L. 18 del 2020

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015

Art. 3, comma 3, Legge n. 212 del 2000

Conformità

Anno pubb. 2025